

**STATUTO
DELLA FONDAZIONE HUMAN TECHNOPOLE**

Articolo 1

Denominazione - Durata - Sede

1. È istituita, ai sensi dell'articolo 1, comma 116, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019", una Fondazione denominata "Fondazione Human Technopole" (di seguito la "Fondazione").

2. La Fondazione è una persona giuridica privata, risponde ai principi della fondazione di partecipazione ed è soggetta alla disciplina di cui agli articoli 14 e seguenti del codice civile. La durata della Fondazione è illimitata.

3. La Fondazione ha sede legale in Milano e può istituire sedi secondarie, rappresentanze, delegazioni e uffici in Italia e all'estero.

Articolo 2

Membri Fondatori e vigilanza

1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 117, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono membri Fondatori della Fondazione: il Ministero dell'economia e delle finanze, il Ministero della salute e il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

2. La Fondazione è sottoposta alla vigilanza del Ministero dell'economia e delle finanze, del Ministero della salute e del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca con particolare riferimento all'esame del bilancio della Fondazione e della relazione annuale concernente i risultati dell'attività svolta che la Fondazione trasmette ai Ministeri vigilanti. Possono, inoltre, essere richieste relazioni ulteriori da parte dei membri Fondatori.

3. In particolare, sono comunque sottoposti alla preventiva autorizzazione dei Ministeri vigilanti gli atti adottati in relazione ad attività finanziarie complesse, con specifico riferimento all'acquisizione di partecipazioni societarie e di quote di fondi di investimento nei settori coerenti con gli obiettivi della Fondazione.

4. In caso di grave inosservanza della legge istitutiva della Fondazione, del decreto del

Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 1, comma 123, della legge n. 232 del 2016 o dello statuto, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri vigilanti, si procede alla revoca dei componenti del Comitato di gestione. Il Consiglio di sorveglianza provvede alla nomina dei componenti in sostituzione di quelli revocati. La Fondazione è inoltre assoggettata al controllo della Corte dei conti nelle forme previste dall'art. 12 della Legge 21 marzo 1958, n. 259.

5. La vigilanza sul funzionamento e sull'osservanza dei modelli di organizzazione e di gestione di cui all'articolo 6, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 è attribuita ad un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo.

Articolo 3

Partecipanti

1. Partecipano alla Fondazione i membri Fondatori di cui all'articolo 2 del presente Statuto e, previo consenso di questi, in ragione dell'interesse della Fondazione a ciascuna partecipazione in relazione agli scopi della Fondazione medesima, le persone fisiche e gli enti che contribuiscono per un periodo di almeno tre anni, mediante apporti di risorse in denaro non inferiori alla quota minima dello 0,5 per cento dell'apporto pubblico in ragione d'anno (di seguito "Partecipanti"). Il contributo deve essere versato annualmente.

2. In caso di inadempimento dell'obbligo annuale di contribuzione o in caso di parziali contribuzioni inferiori alla quota minima o nell'ipotesi di condotta incompatibile con l'impegno di leale collaborazione per il perseguimento delle finalità della Fondazione, è sospesa la partecipazione alla Fondazione fino alla regolarizzazione della posizione del Partecipante. Qualora l'interessato non provveda ad adempiere ai propri impegni entro due mesi dalla data della diffida ad adempiere da parte del Presidente, la cessazione della sua partecipazione alla Fondazione è dichiarata dal Consiglio di sorveglianza. Dalla cessazione della partecipazione non consegue il diritto di restituzione dei contributi versati.

Articolo 4

Sostenitori

1. Possono ottenere la qualifica di Sostenitori gli enti pubblici e privati, le società, i consorzi, le imprese individuali e le persone fisiche che, condividendo le finalità della Fondazione, contribuiscono alla vita della medesima mediante contributi economici. Con apposito regolamento del Consiglio di sorveglianza sono stabilite le modalità e la soglia minima di contribuzione

necessaria per l'assunzione dello *status* di Sostenitore e le relative cause di esclusione.

2. I Sostenitori potranno destinare il proprio contributo a specifici progetti rientranti nell'ambito delle attività della Fondazione.

Articolo 5

Scopo e ambito di attività

1. La Fondazione ha lo scopo di imprimere il maggior impulso allo sviluppo delle tecnologie umane e della *long life*, incrementando gli investimenti pubblici e privati nei settori della ricerca diretta alla prevenzione e alla salute, coerentemente con il Programma nazionale per la ricerca (PNR) e sviluppando un approccio multidisciplinare ed integrato nelle discipline della salute, della genomica, dell'alimentazione e della scienza dei dati e delle decisioni, con particolare riguardo al progetto scientifico e di ricerca *Human Technopole*, anche in raccordo con il sistema universitario e degli enti di ricerca. L'attività della Fondazione segue criteri di economicità, di efficacia e di pubblicità.

2. Per il raggiungimento delle proprie finalità istituzionali la Fondazione:

a) gestisce i finanziamenti di cui all'articolo 1, comma 121, della legge n. 232 del 2016, ed all'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 25 novembre 2015, n. 185, convertito, con modificazioni, con legge 22 gennaio 2016, n. 9;

b) opera, attraverso la definizione di programmi e progetti pluriennali senza fini di lucro da sviluppare, anche d'intesa con altre amministrazioni, enti di ricerca, Università, organizzazioni - pubbliche e private - italiane e di altri Paesi, mediante appositi accordi e convenzioni.

3. La Fondazione può compiere ogni atto e concludere le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare e finanziaria che siano considerate necessarie e/o utili per il raggiungimento dei suoi scopi istituzionali ed amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice o comodataria o comunque posseduti. In particolare, in via esemplificativa e non esaustiva, la Fondazione può:

a) compiere operazioni bancarie, finanziarie, mobiliari e immobiliari nonché richiedere sovvenzioni, contributi e mutui;

b) stipulare contratti e convenzioni con privati, enti pubblici ed istituti universitari, sia in Italia che all'estero, per lo svolgimento delle proprie attività;

c) stipulare atti e contratti, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza esclusione di altri, l'assunzione di mutui, a breve o a lungo termine, l'assunzione in concessione o comodato o l'acquisto, in proprietà o in diritto di superficie, di immobili, e la stipula di convenzioni di qualsiasi genere, anche trascrivibili nei pubblici registri, con enti

- pubblici o privati che siano considerate opportune ed utili per il raggiungimento degli scopi della Fondazione;
- d) svolgere tutte le attività necessarie al fine di raccogliere fondi e donazioni, in denaro o in natura;
 - e) ricevere donazioni di natura immobiliare;
 - f) partecipare o concorrere alla costituzione di fondazioni, associazioni, consorzi o altre forme associative, pubbliche o private, comunque volte al perseguimento degli scopi della Fondazione;
 - g) costituire ovvero concorrere alla costituzione, sempre in via accessoria e strumentale, di società, *start-up*, anche benefit, cooperative e reti, nonché partecipare a società del medesimo tipo aventi scopo sinergico al proprio;
 - h) promuovere studi, ricerche e analisi che siano direttamente riconducibili alle attività e finalità della Fondazione;
 - i) promuovere iniziative a sostegno della valorizzazione dei risultati delle ricerche, anche attraverso la tutela brevettale della proprietà intellettuale.

Articolo 6

Patrimonio – Fondo di dotazione. Fondo di gestione

1. Il patrimonio della Fondazione è composto da:
 - a) dotazione conferita dallo Stato ai sensi dell'articolo 1, comma 121, della legge n. 232 del 2016 e risorse residue di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 25 novembre 2015, n. 185, convertito, con modificazioni, con legge 22 gennaio 2016, n. 9, trasferite ai sensi dell'articolo 1, comma 123, della legge n. 232 del 2016;
 - b) apporti dei Ministeri fondatori;
 - c) contributi dei Partecipanti e dei Sostenitori;
 - d) residui di gestione imputati al patrimonio;
 - e) beni mobili ed immobili che pervengono o perverranno a qualsiasi titolo alla Fondazione, compresi quelli dalla stessa acquistati secondo le norme del presente statuto;
 - f) contributi, dell'Unione Europea, dello Stato, e di enti pubblici e privati e di persone fisiche con espressa destinazione a incremento del patrimonio;
 - g) elargizioni erogate da enti pubblici e privati o da persone fisiche, anche sotto forma di beni strumentali, con espressa destinazione ad incremento del patrimonio;
 - h) proventi derivanti dallo sfruttamento economico dei diritti di proprietà intellettuale.

2. Le risorse di cui al comma 1, lettera a) del presente articolo sono vincolate alla realizzazione del progetto *Human Technopole*. Il contributo è erogato sulla base dello stato di avanzamento del progetto *Human Technopole*.

3. Alla Fondazione possono essere concessi in comodato beni immobili facenti parte del demanio e del patrimonio disponibile e indisponibile dello Stato. L'affidamento in comodato di beni di particolare valore artistico e storico alla Fondazione è effettuato dall'amministrazione competente, d'intesa con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, fermo restando il relativo regime giuridico dei beni demaniali affidati, previsto dagli articoli 823 e 829, primo comma, del codice civile.

4. Il patrimonio della Fondazione è articolato in un fondo di dotazione, indisponibile e vincolato al perseguimento delle finalità statutarie, e in un fondo di gestione, destinato alle spese di funzionamento della Fondazione.

5. Le risorse disponibili nel fondo di gestione sono destinate alla copertura delle spese di funzionamento individuate nelle spese di logistica e di amministrazione; il fabbisogno economico per le predette voci di spesa è determinato in rapporto al fabbisogno per le voci di spesa direttamente imputabili alle attività di ricerca e in relazione all'avanzamento delle stesse, nel rispetto di criteri e parametri di efficacia e di efficienza definiti nel documento di programmazione. Il bilancio di esercizio della Fondazione presenta un rapporto equilibrato tra la consistenza del fondo di dotazione e quella del fondo di gestione al fine di assicurare il finanziamento degli investimenti necessari al perseguimento delle finalità e nel rispetto dei principi di sana e prudente gestione.

Articolo 7

Sostegno al progetto *Human Technopole*

1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 118, della legge n. 232 del 2016, i Partecipanti e i Sostenitori possono sostenere il progetto scientifico *Human Technopole* mediante contributi in denaro.

Articolo 8

Personale

1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 120, della legge n. 232 del 2016, per lo svolgimento dei propri compiti la Fondazione può avvalersi di personale, anche di livello dirigenziale, all'uopo messo a disposizione su richiesta della stessa, secondo le norme previste dai rispettivi ordinamenti, da enti e da altri soggetti individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre

2009, n. 196, ad esclusione del personale docente delle istituzioni scolastiche, nonché può avvalersi della collaborazione di esperti, di società di consulenza, nazionali e estere e di università e di istituti universitari e di ricerca.

2. Per lo svolgimento delle attività scientifiche, la Fondazione si avvale di scienziati ed esperti assunti in prevalenza a tempo determinato con procedura competitiva internazionale e nel rispetto delle modalità individuate nel progetto scientifico e di ricerca "*Human Technopole*", mediante contratti di durata complessiva non superiore a dieci anni. Con apposito regolamento del Consiglio di sorveglianza, sono stabilite modalità di reclutamento e gestione del personale idonee ad assicurare la prevalenza di contratti a tempo determinato, garantendo al contempo la continuità nello svolgimento delle attività scientifiche e la funzionalità organizzativa della Fondazione.

3. Per lo svolgimento delle attività amministrative, la Fondazione può avvalersi, altresì, di personale assunto a tempo determinato o indeterminato mediante procedure di reclutamento conformi ai principi di pubblicità e trasparenza della selezione, secondo le modalità indicate dal regolamento del personale di cui al comma 2, con particolare riferimento alla valutazione del possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alle posizioni da coprire.

4. Il regolamento del personale di cui al comma 2 dovrà garantire adeguate forme di tutela della parità di genere, e del principio di non-discriminazione.

Articolo 9

Disciplina dei conflitti di interesse all'interno della Fondazione

1. Entro un anno dall'approvazione dello statuto, il Consiglio di sorveglianza emana un regolamento recante disciplina dei conflitti di interesse all'interno della Fondazione, improntato ai seguenti principi, coerenti con i principali *standard* internazionali:

- a) principio di appartenenza: tutti coloro che hanno un rapporto di lavoro o di consulenza con la Fondazione e i componenti degli organi si impegnano ad agire al fine della realizzazione del bene comune e nell'interesse generale del diritto alla salute e si impegnano, in caso di conflitti di interessi, a privilegiare l'interesse generale rispetto agli obblighi di lealtà societaria o associativa;
- b) principio di trasparenza: tutti coloro che hanno un rapporto di lavoro o di consulenza con la Fondazione e i componenti degli organi sono tenuti a comunicare annualmente alla Fondazione qualsiasi situazione di vantaggio derivante da progetti o da azioni di competenza della Fondazione nella quale sono a qualsiasi titolo coinvolti;
- c) principio di responsabilità: tutti coloro che hanno rapporti di lavoro o di consulenza con la Fondazione e i componenti degli organi sono tenuti a rispondere della correttezza e

della efficacia delle attività svolte e si dichiarano disponibili a rendere conto dei risultati sottoponendo le attività a processi di valutazione misurabile.

Articolo 10

Organi

1. Sono organi della Fondazione:

- a) il Presidente;
- b) il Consiglio di sorveglianza;
- c) il Direttore;
- d) il Comitato di gestione;
- e) il Comitato scientifico;
- f) il Collegio dei revisori.

2. Nessun componente di un organo della Fondazione può far parte di un altro organo della medesima, salvi i casi espressamente previsti dal presente statuto. Nel caso di accettazione di una seconda carica, il componente decade automaticamente dalla prima.

3. Sono valide le riunioni a distanza degli organi attraverso strumenti che assicurino i collegamenti video e audio conferenza purché siano identificati i componenti, venga dato atto a verbale della loro identificazione e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti all'ordine del giorno.

Articolo 11

Presidente

1. Il Presidente della Fondazione ha la legale rappresentanza della Fondazione, presiede il Consiglio di sorveglianza, ha poteri di indirizzo strategico, cura le relazioni istituzionali e pubbliche della Fondazione e promuove l'attività formativa e di divulgazione sull'impatto economico e sociale della ricerca scientifica svolta dalla Fondazione.

2. La carica di Presidente della Fondazione è incompatibile con la carica di Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro, Vice Ministro, sottosegretario di Stato, commissario straordinario del Governo di cui all'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400 e parlamentare.

3. Fermo restando quanto previsto dalla normativa vigente, la carica di Presidente della Fondazione è altresì incompatibile con gli incarichi amministrativi di vertice nelle amministrazioni statali, regionali e locali, negli enti pubblici e negli enti di diritto privato e con lo svolgimento di rapporti di lavoro a tempo pieno alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche.

Articolo 12

Consiglio di sorveglianza

1. I membri del Consiglio di sorveglianza sono scelti tra persone di notoria indipendenza, dotate di requisiti di onorabilità e professionalità, che abbiano acquisito esperienza per almeno un quinquennio svolgendo funzioni dirigenziali in organismi ed enti pubblici o privati o aziende pubbliche o private oppure che abbiano conseguito una particolare specializzazione professionale, culturale e scientifica desumibile dalla formazione universitaria e postuniversitaria, da pubblicazioni scientifiche e da concrete esperienze di lavoro maturate per almeno un quinquennio, anche presso amministrazioni statali, in posizioni funzionali previste per l'accesso alla dirigenza oppure che provengano dai settori della ricerca, della docenza universitaria, delle magistrature e dei ruoli degli avvocati e procuratori dello Stato.

2. Il Consiglio di sorveglianza è composto da tredici membri, compreso il Presidente, nominati:

a) sette con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, dei quali due designati dal Ministro dell'economia e delle finanze, uno dal Ministro della salute e uno dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

b) i restanti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti i Ministri dell'economia e delle finanze, della salute e dell'istruzione, dell'università e della ricerca, designati:

- 1) uno, d'intesa tra il Comune di Milano e la Regione Lombardia;
- 2) uno, d'intesa tra i Partecipanti, a condizione che, anche in associazione tra loro, versino almeno il tre per cento del contributo annuo erogato dallo Stato;
- 3) uno, dalla Conferenza dei Rettori e delle Università italiane — CRUI;
- 4) uno, dalla Consulta dei Presidenti degli enti pubblici di ricerca;
- 5) due, dal Consiglio di sorveglianza tra scienziati in discipline attinenti al progetto *Human Technopole* e tra esperti internazionali di sanità pubblica, che svolgano la propria attività prevalentemente all'estero.

3. Il Presidente del Consiglio di sorveglianza è indicato, con il decreto di cui al comma 2, lettera a), tra i componenti da nominare senza che sia richiesta, ai sensi della medesima disposizione, una previa designazione.

4. In sede di prima applicazione, e comunque non oltre un anno dall'adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 2, lettera a), il Consiglio di sorveglianza opera

nella composizione risultante dall'applicazione della stessa disposizione.

5. Le deliberazioni del Consiglio sono adottate a maggioranza dei votanti con la presenza di almeno sette componenti, di cui almeno quattro nominati ai sensi del comma 2, lettera a). In caso di parità, prevale il voto del Presidente.

6. Alle riunioni del Consiglio di sorveglianza può partecipare, senza diritto di voto, il Direttore della Fondazione su invito del Presidente.

7. Ciascun membro del Consiglio di sorveglianza dura in carica quattro anni, resta in carica fino alla nomina dei nuovi componenti e può essere confermato una sola volta.

8. Il Consiglio di sorveglianza può articolarsi in comitati.

Articolo 13

Attribuzioni del Consiglio di sorveglianza

1. Il Consiglio di sorveglianza assicura l'eccellenza della Fondazione e il rispetto delle regole sulla nomina degli organi della Fondazione e verifica l'utilizzo delle risorse. Svolge una generale attività di indirizzo e controllo sulla Fondazione.

2. In particolare, il Consiglio di sorveglianza:

a) nomina il Direttore;

b) nomina il Comitato di gestione;

c) nomina il Comitato scientifico;

d) nomina l'organismo di vigilanza previsto dall'articolo 6 del decreto legislativo n. 231 del 2001;

e) sovrintende, anche avvalendosi dei comitati di cui al precedente articolo 12, comma 8, al generale coordinamento delle funzioni di controllo interne (*internal audit; compliance; risk management*);

f) gestisce il processo di valutazione scientifica delle attività sostenute dalla Fondazione, mediante la Commissione per la valutazione strategica di cui all'articolo 22;

g) verifica periodicamente l'insorgenza di conflitti di interesse dei componenti degli organi;

h) vigila sull'andamento generale della Fondazione e sull'osservanza dello statuto;

i) esegue una verifica periodica della compatibilità delle cariche dei componenti degli organi con altre attività ed incarichi.

3. Il Consiglio di sorveglianza, su proposta del Comitato di Gestione:

a) approva ogni tre anni il documento di indirizzo strategico e/o operativo;

b) approva, sentito il Comitato scientifico, il piano programmatico dell'attività scientifica pluriennale comprensivo di un'apposita sezione dedicata all'impatto previsto sul sistema della

sanità pubblica, verificando che lo stesso piano includa specifici obiettivi in relazione ai diversi ambiti della ricerca e indicatori necessari per la valutazione dello stato di avanzamento delle attività, anche in relazione all'esercizio delle competenze della Commissione per la valutazione strategica di cui al successivo articolo 22;

- c) approva il bilancio d'esercizio, il bilancio pluriennale e il piano economico;
- d) approva le spese straordinarie;
- e) approva i regolamenti sul funzionamento della Fondazione;
- f) delibera le modifiche allo statuto, da approvare con le modalità di cui all'articolo 24;
- g) approva la relazione annuale di cui all'articolo 2, comma 2;
- h) approva il documento contenente il fabbisogno, le modalità di reclutamento e di gestione del personale della Fondazione;
- i) adotta le delibere aventi ad oggetto le operazioni di cui all'articolo 5, comma 3, lettere a), b), c), d), e), f), g), h) e i).

Articolo 14

Direttore

1. Il Direttore è scelto tra scienziati di reputazione internazionale, con prestigioso *curriculum* accademico e con comprovata capacità dirigenziale di infrastrutture scientifiche multidisciplinari di larga scala. E' nominato per un quadriennio dal Consiglio di sorveglianza all'esito di una procedura competitiva internazionale, gestita da un Comitato di ricerca a tal fine nominato dal Consiglio di sorveglianza. Il mandato del Direttore è rinnovabile solo una volta.

2. Il Direttore della Fondazione è responsabile dell'attuazione del piano strategico pluriennale approvato dal Consiglio di sorveglianza.

3. Su invito del Presidente, il Direttore può partecipare alle sedute del Consiglio di sorveglianza senza diritto di voto.

4. In sede di prima applicazione, la carica di Direttore della Fondazione è ricoperta dal Direttore di *Human Technopole*, previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 16 settembre 2016, fino alla naturale scadenza del mandato.

Articolo 15

Comitato di gestione

1. I componenti del Comitato di gestione sono scelti tramite procedura competitiva tra persone in possesso di idonei e documentati requisiti di professionalità ed onorabilità, nonché di comprovata esperienza giuridico-amministrativa, economico-aziendalistica o nella organizzazione e gestione di

centri di ricerca scientifica o della salute pubblica.

2. Il Comitato di gestione è composto da cinque componenti, compreso il Direttore della Fondazione. La nomina dei componenti spetta al Consiglio di sorveglianza.

3. I componenti del Comitato di gestione durano in carica quattro anni e possono essere confermati solo una volta.

4. Il Presidente della Fondazione partecipa alle sedute del Comitato di gestione senza diritto di voto.

Articolo 16

Attribuzioni del Comitato di gestione

1. Le attività necessarie a garantire l'ordinato andamento e il raggiungimento dello scopo della Fondazione sono di esclusiva competenza del Comitato di gestione. A tal fine, il Comitato:

- a) nomina i Direttori dei centri, all'esito di una procedura selettiva internazionale;
- b) nomina, previo parere vincolante del Comitato scientifico, le commissioni per il reclutamento del personale;
- c) sottopone al Consiglio di sorveglianza le delibere di cui all'articolo 13, comma 3.

Articolo 17

Comitato scientifico

1. Il Comitato scientifico è composto da quindici membri ed è nominato dal Consiglio di sorveglianza. Almeno otto membri del Comitato scientifico sono scelti tra scienziati non operanti in Italia.

2. I componenti del Comitato scientifico sono soggetti al regolamento di disciplina sul conflitto di interessi di cui all'articolo 9 del presente Statuto.

3. Il Comitato scientifico elegge al proprio interno un presidente (*Chairman*) e dura in carica quattro anni.

Articolo 18

Attribuzioni del Comitato scientifico

1. Il Comitato scientifico è organo consultivo della Fondazione.

2. Il Comitato scientifico, in particolare:

- a) esprime pareri sui protocolli delle attività scientifiche di ricerca e sul piano programmatico dell'attività scientifica, da sottoporre al Consiglio di sorveglianza per l'adozione ai sensi dell'articolo 13, comma 3, lettera b);
- b) valuta la correlazione tra attività scientifiche e piani pluriennali e valuta l'allocazione delle risorse.

Articolo 19

Collegio dei revisori

1. Il Collegio dei revisori è composto da tre membri effettivi e tre supplenti, nominati, tra gli iscritti nel registro dei revisori legali, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previa designazione dei Fondatori. Ogni Fondatore sceglie un membro effettivo ed un membro supplente. Con il decreto di nomina sono stabiliti i compensi per i componenti dell'organo.

2. La carica di Presidente del Collegio dei revisori spetta al soggetto designato dal Ministero dell'economia e delle finanze.

3. Il Collegio dei revisori svolge il controllo della regolarità dell'amministrazione e della contabilità della Fondazione, predispose le relazioni ai bilanci consuntivi, ne riferisce al Comitato di gestione ed effettua le verifiche di cassa.

4. I membri del Collegio dei revisori restano in carica per tre anni e possono essere confermati per una sola volta.

5. I membri del Collegio dei revisori possono assistere alle riunioni del Comitato di gestione.

Articolo 20

Compensi

1. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri adottato in attuazione dell'articolo 1, comma 123, della legge n. 232 del 2016.

Articolo 21

Esercizio Finanziario - Bilancio - Utili e avanzi di gestione

1. L'esercizio finanziario della Fondazione ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre.

2. Entro il 31 dicembre di ciascun anno il Consiglio di sorveglianza approva, su proposta del Comitato di gestione, i documenti programmatici previsionali per l'esercizio successivo corredati

della relazione del Collegio dei revisori. Entro il 30 aprile di ciascun anno il Consiglio di sorveglianza approva, su proposta del Comitato di gestione, il bilancio di esercizio corredato della relazione del Collegio dei revisori. Per la redazione del bilancio di esercizio, costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa si applicano, ove compatibili, le disposizioni del codice civile in tema di società di capitali. Al bilancio di esercizio è allegata una relazione sulla gestione.

3. Il bilancio di esercizio deve essere redatto con chiarezza, in modo da rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della Fondazione, nonché il risultato economico di esercizio.

4. Il bilancio di esercizio, entro 15 giorni dalla deliberazione del Consiglio di sorveglianza, deve essere trasmesso alle amministrazioni vigilanti. È vietata la distribuzione di utili o avanzi di gestione, nonché di fondi e riserve.

Articolo 22

Commissione per la valutazione strategica

1. Al fine di assicurare l'eccellenza nella ricerca scientifica e la rilevanza sociale nel campo della salute pubblica, la Fondazione si avvale di una Commissione per la valutazione strategica, preposta alla valutazione complessiva dei risultati ottenuti dalla Fondazione.

2. La Commissione è composta da cinque scienziati internazionali ed esperti internazionali di sanità pubblica, designati dal Consiglio europeo della ricerca, previa stipula di apposita convenzione tra la Fondazione e il Consiglio, e nominati dal Consiglio di sorveglianza. Riferisce al Consiglio di sorveglianza e ai tre soci Fondatori sulle valutazioni effettuate.

3. La partecipazione alla Commissione di cui al comma 1 non dà diritto a compensi, indennità, gettoni di presenza o altro emolumento comunque denominato, salvo il rimborso delle spese, debitamente documentate, sostenute per la partecipazione alle sedute della Commissione.

Articolo 23

Attribuzioni della Commissione per la valutazione strategica

1. La Commissione per la valutazione strategica valuta il complesso dei risultati raggiunti dalla Fondazione e redige con cadenza triennale un rapporto che faccia particolare riferimento alle pubblicazioni effettuate, ai brevetti depositati e all'impatto sociale nell'ambito della salute pubblica.

Articolo 24

Modifiche statutarie

1. Il Comitato di gestione propone al Consiglio di sorveglianza le modifiche allo statuto della Fondazione, da approvare con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e con il Ministro della salute.

2. Non sono modificabili gli scopi della Fondazione.

Articolo 25

Estinzione

1. L'estinzione della Fondazione è regolata dalle norme del codice civile.

2. In caso di estinzione, il patrimonio residuo è devoluto allo Stato.